



REGOLAMENTO D'USO



Il seguente Regolamento è frutto di un processo partecipato, che ha visto coinvolti società civile e pubblica amministrazione. Il processo è stato sviluppato in seno al progetto *Verde Insubria-Olona*, promosso da Istituto Oikos, in collaborazione con il Parco Pineta e finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto si è posto l'obiettivo di rendere i PLIS operativi e la cittadinanza propositiva, organizzati e interconnessi.



Istituto Oikos: Stefania Mazzaracca, Cristina Tha, Federica Consilvio, Edoardo Esposito, Eugenio Carlini.

Parco Pineta: Gabriele Pozzi.

Con il contributo e sostegno del Comitato di Coordinamento del PLIS Valle del Lanza, dei tecnici comunali e dei gruppi di cittadini attivi che hanno partecipato al processo.

Sommario

Finalità	6
ART. 1 Norme generali.....	6
Norme di comportamento	6
ART. 2 Accessibilità	7
Condizioni di accessibilità	8
Sosta e parcheggio.....	9
ART. 3 Fruizione	9
ART. 4 Prelievo e gestione delle risorse	11
4.1 Prelievo	11
4.2 Gestione e tutela faunistica.....	11
4.3 Specie aliene invasive (IAS).....	12
4.4 Gestione forestale	12
4.5 Monumento naturale “Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno”	13
ART. 5 Reti ecologiche	14
5.1 Reticolo idrico principale e reticolo minore	14
5.2 Aree umide	15
ART. 6 Agricoltura e paesaggio agricolo	16
6.1 Orti e fondi agricoli	16
6.2 Pascolo vagante e greggi	17
6.3 Apicoltura	17
6.4 Siepi, filari e macchie boscate	17
ART. 7 Rifiuti	18
ART. 8 Convenzioni e Acquisizione delle Aree.....	18
ART.9 Disciplina della vigilanza.....	19
ART. 10 Sanzioni amministrative	19

GODETE DEL PAESAGGIO, dell'aria dei boschi, dell'incontro con gli animali, di un sano tempo libero.

I boschi vi ospitano per spezzare i tempi frenetici e darvi lo spazio di un cammino lento, un respiro profondo, un pensiero che depura la mente.

Avrete una piccola ma significativa occasione per riscattare la vostra persona dagli stress, fisici, psicologici ed interiori, che l'artificialità e la virtualità del nostro mondo odierno ci causano.

*Riportate **I VOSTRI SENSI A CONTATTO CON LA NATURA**, li nutrirete.*

Annusate i boschi, ascoltate i suoni della natura, regalatevi momenti di ascolto e di silenzio.

*Abbiate cura che **LA VOSTRA IMPRONTA SIA LEGGERA**, sarete collaboratori affinché questa ricchezza rimanga viva ed in buona salute.*

IL PARCO LAVORA PER IL POSITIVO VALORE DI CONSERVARE, cioè tutelare e gestire la grande eredità verde di un territorio prezioso.

In Lombardia, i PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) sono stati riconosciuti con la L.R. 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". Nell'art. 34 vengono definiti come *aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati*.

Data la DGR 8/6148 del 12.12.2007 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale" i Regolamenti d'Uso sono *omogenei su tutto il territorio del parco e attengono alle modalità di accesso e fruizione, di prelievo e uso delle risorse, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento e tenuto conto delle competenze di altri soggetti, fra cui la Provincia*.

Premesse

1. Le aree inserite all'interno del perimetro del "Parco della Valle del Lanza" sono state individuate mediante preventivo studio di fattibilità e approvate successivamente dai Comuni interessati con propria Deliberazione di Consiglio Comunale. La proposta unitaria di perimetrazione ha ottenuto parere positivo di Regione Lombardia con nota del 04.02.2000; l'istituzione formale del PLIS è avvenuta a mezzo DGR 7/8967 del 30.04.2002, con il riconoscimento del perimetro comprendente i territori dei Comuni di Malnate, Cagno, Valmorea; successivamente sono stati riconosciuti e ricompresi nel perimetro del PLIS i territori nei Comuni di Bizzarone, Rodero, Vedano Olona e Solbiate con Cagno;
2. da parte di ogni singolo Comune sono state approvate nello strumento urbanistico generale le varianti urbanistiche di recepimento attraverso la puntuale perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a costituire il Parco;
3. i comuni, attraverso il convenzionamento, agiscono in sinergia per i seguenti obiettivi di tutela:
 - a. conservazione degli ambienti naturali esistenti, con particolare attenzione alle zone umide significative;
 - b. recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
 - c. salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
 - d. fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale ed annesse attività sportive che siano rispettose dell'ambiente protetto;
 - e. integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;
 - f. raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati;
 - g. forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare le varie modalità di utilizzo e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi;
 - h. la vigilanza e controllo attraverso la polizia locale ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla L.R. 9/2005 così come modificata e integrata dalla L.R. 14/2008 e s.m.i.;
4. dato il processo avviato da Regione Lombardia di riorganizzazione del sistema delle aree protette con la L.R. 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento, il 30 marzo 2020 è stata firmata la Convenzione tra i comuni del PLIS Valle del Lanza e il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che viene così individuato quale Ente gestore del PLIS;
5. in riferimento alla DGR 8/6148 del 2007, il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento urbanistico comunale e trova la propria previsione fondante negli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT). Gli obiettivi ambientali e le indicazioni contenute all'interno di questo Regolamento d'Uso possono influenzare i PGT comunali e auspicare a future norme specifiche per le aree ricadenti nel territorio del PLIS.

I Comitati di Coordinamento sono lo strumento operativo per la gestione dei PLIS. Attraverso i Comitati di Coordinamento, organizzati dall'Ente gestore e dall'Ufficio Operativo del PLIS, vengono definiti periodicamente gli indirizzi generali di gestione del PLIS, aggiornati in Allegato A. Al fine di valutare l'andamento della gestione ordinaria del PLIS, annualmente verranno valutati dei parametri selezionati al fine di avere un'indicazione dell'andamento gestionale del PLIS stesso.

FINALITÀ

Il presente Regolamento d'Uso disciplina le modalità di accesso, fruizione, prelievo e uso delle risorse dell'intero territorio del PLIS Valle del Lanza, nel rispetto delle competenze assegnate all'Ente gestore, ai Comuni aderenti e tenuto conto delle competenze delle Province e di Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso si stabiliscono le seguenti norme.

ART. 1 NORME GENERALI

Le seguenti norme hanno valenza su tutto il territorio del PLIS Valle del Lanza.

1. In tutta l'area del Parco si applicano:

- a. L.N. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- b. L.R. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i.;
- c. L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- d. R.R. 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".

Divieti specifici

Salvo quanto previsto dagli strumenti normativi e territoriali di livello superiore **è vietato**:

- accendere fuochi all'aperto, fatta eccezione per le finalità agricole e secondo le norme sovraordinate;
- è consentito l'uso dei barbecue solo all'interno delle aree attrezzate. Si veda il paragrafo 4.3 dell'All. C per le indicazioni di cautela sull'accensione dei fuochi;
- utilizzare esplosivi o fiamme libere (ad esempio petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti);
- abbandonare animali domestici.

Si rimanda ai singoli PGT per le norme riguardanti le fasce di rispetto degli impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione.

Si rimanda sempre agli strumenti urbanistici per le norme attinenti gli aspetti geologici e le fasce di rispetto idraulico.

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole, la proprietà pubblica e quella privata.
2. Tutti i percorsi autorizzati, le attrezzature pubbliche ed il verde pubblico sono fruibili da tutti per il tempo libero, le attività scientifiche e di studio, lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali.
3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente e/o da persone a lui affidate nonché da animali o cose di cui abbia la custodia.
4. I cani vanno tenuti al guinzaglio sui sentieri e sulla pista ciclabile.

5. Tutti sono tenuti a rispettare la natura ed in generale non sottrarre nulla all'ambiente.
6. Tutti sono tenuti a non sporcare, portando via i propri rifiuti o utilizzando i punti di raccolta differenziata.
7. Tutti sono tenuti a rispettare le indicazioni delle Guardie Ecologiche Volontarie preposte alla tutela ed al controllo del territorio.

ART. 2 ACCESSIBILITÀ

All'interno del PLIS si può riscontrare la presenza di diverse tipologie di strade e, a seconda della categoria, l'accessibilità è regolamentata da:

- Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.92);
- L.R. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- L.R. 5/2017 "Rete escursionistica della Lombardia (REL)".

In particolare si distinguono:

- **strade comunali e provinciali:** per le quali gli enti gestori sono rispettivamente i Comuni e la Provincia (art. 2, comma 5, D.lgs. n. 285 del 30.04.92) e sulle quali è consentita la circolazione di mezzi motorizzati come stabilito dagli art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.92);
- **strade vicinali o poderali o di bonifica:** quali strade private fuori dai centri abitati (art. 3, comma 52, D.lgs. 285 del 30.04.92), che a seconda delle caratteristiche possono conservare l'uso privato o essere soggette all'uso pubblico:
 - **strade vicinali a uso privato:** regolate da norme di diritto privato, i proprietari sono gli utilizzatori e i gestori della strada. L'eventuale chiusura al traffico esterno deve essere sottoposta ad autorizzazione da parte del Comune;
 - **strade vicinali ad uso pubblico:** strade con una servitù di passaggio al servizio di tutti i cittadini. Si riconosce l'uso pubblico *quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile* (cfr. Cass. n. 7718/1991; n. 12181/1998). Per sapere se una strada vicinale sia ad uso pubblico o no, è necessario rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di riferimento, che dispone di un elenco delle strade vicinali, anche se da ultimo occorre fare riferimento alla situazione reale in cui si trova la strada. Per ottenere il riconoscimento o declassificazione della strada, si deve fare riferimento all'Ufficio Tecnico del Comune;
- **strade consortili:** strade vicinali gestite da un consorzio costituito dai proprietari privati o a partecipazione pubblica e privata;
- **mulattiere e sentieri:** definiti come *"strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali"* ai sensi dell'art. 3, D. lgs. 285 del 30.04.92, e sono assimilati alle strade agro-silvo-pastorali ai sensi della art.59, comma 1, L.R. 5/2008.

In generale tutti i sentieri ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile, se non incidono su una proprietà privata, sono un bene demaniale (statale, regionale, comunale).

Regione Lombardia ha predisposto il Catasto regionale della Rete Escursionistica Lombarda (REL), per il quale i sentieri che risultano accatastrati nella REL sono regolamentati dalla L.R. 5/2017 e dal rispettivo "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'" (R.R. n. 3/2017).

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Viste le precedenti definizioni, si disciplinano le seguenti condizioni di accessibilità:

1. la circolazione dei mezzi a motore è consentita esclusivamente sulle strade comunali o di ordine superiore e nelle strade vicinali ad uso pubblico secondo le regole del Nuovo Codice della Strada (art. 5, 6 e 7, D.lgs. n 285 del 30 aprile 1992) e nelle aree di parcheggio e di pertinenza nell'ambito degli edifici e delle attrezzature esistenti;
2. sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, il transito dei mezzi motorizzati è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sui criteri stabiliti dalla Giunta Regionale. Il transito è esclusivamente consentito:
 - a. per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile (art. 4 comma 7 della L.R. 5/2017);
 - b. per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o per interventi di manutenzione, autorizzati sulla base del regolamento comunale (ai sensi dell'art.59, commi 1 e 3 della L.R. 31/2008 e art. 4, comma 8, della L.R. 5/2017);
 - c. i mezzi permanentemente adibiti al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza; i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno;
3. sui percorsi inseriti nella REL è consentita *“la circolazione a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati”* (ai sensi dell'art.4, comma 5, L.R. 5/2017 e art. 5, comma 1, del R.R. 3/2017), nel rispetto della proprietà privata e delle aree coltivate;
4. sui percorsi non inseriti nella REL, vige quanto definito sopra ai punti 1 e 2 del presente articolo;
5. sulle strade vicinali ad uso privato e sui sentieri esclusi dalla REL che ricadono su proprietà privata, il transito è consentito solo ai proprietari e agli aventi diritto;
6. può essere autorizzata dal Comune, in accordo con l'Ente Gestore, per motivi di sicurezza ed igiene territoriale, la chiusura di sentieri privati ad uso pubblico;
7. i Comuni del Parco possono disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.

Divieti specifici

- È vietato il transito dei mezzi motorizzati (ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 4, L.R. 31/2008, titolo IV e dell'art. 4, comma 3, L.R. 5/2017) sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri a eccezione di:
 - mezzi di servizio;
 - mezzi necessari per la conduzione di fondi agricoli;
 - mezzi autorizzati dal regolamento comunale.
- È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nei boschi e nei pascoli (ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 4, L.R. 31/2008, titolo IV e dell'art. 4, comma 4, della L.R. 5/2017), a eccezione di:
 - mezzi di servizio;
 - mezzi necessari per la conduzione di fondi agricoli;
 - mezzi autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle aree demaniali.
- Su tutto il territorio del Parco è vietato:
 - aprire nuove strade per il transito ai mezzi motorizzati salvo quelle previste dal PGT o approvate dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni;
 - sopprimere, interrompere o deviare strade, in assenza di autorizzazione del Comune competente previo parere tecnico dell'Ufficio Operativo del Parco e dell'Ufficio tecnico del Comune;
 - impiegare materiali artificiali (anche se riciclati) per la manutenzione delle strade campestri e forestali, ad eccezione dell'impiego di materiale riciclato certificato per la realizzazione di sottofondi drenanti e/o di sistemazioni idraulico-forestali, incluse le opere accessorie e temporanee per la loro realizzazione;
 - calpestare e danneggiare le colture, gli incolti e i prati, presenti lungo le strade e i percorsi esistenti.

SOSTA E PARCHEGGIO

La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle.

Sono esclusi dal divieto:

1. i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;
2. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;
3. i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dai Comuni del Parco.

È **vietato** sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

In All. B, punto 1, sono presenti ulteriori indicazioni relative all'accessibilità.

ART. 3 FRUIZIONE

Il presente articolo disciplina l'utilizzo di tutte le infrastrutture predisposte dal PLIS al fine di valorizzare ed agevolare la fruizione del proprio territorio.

Il PLIS è dotato della propria rete sentieristica (appartenente o non appartenente alla REL), di bacheche informative e aree attrezzate, per la cui fruizione il PLIS fa propria la normativa specifica definita dalla L.R. 5/2017.

1. Segnaletica:

- a. segnaletica verticale: lungo la rete dei percorsi ufficiali del PLIS è in opera opportuna segnaletica, realizzata secondo gli standard e le prescrizioni della segnaletica dei sentieri definiti dal Consiglio Centrale del CAI (art. 4, comma 1, R.R. 3/2017 e art. 6, comma 1, L.R. 5/2017). Tutte le informazioni e le indicazioni sulle caratteristiche della segnaletica si trovano all'interno dell'All. 2 del R.R. 3/2017;
- b. bacheche: ogni comune e ogni sentiero di norma sono dotati di una bacheca informativa, che riporta la mappa dei percorsi e altre informazioni utili alla fruizione;
- c. la posa e la manutenzione della segnaletica relativa ai percorsi e delle bacheche ufficiali del PLIS è a carico dell'Ente gestore in quanto ente territorialmente competente, ai sensi dell'art.6, comma 2, L.R. 5/2017.

2. Aree attrezzate: lungo alcuni percorsi e presso alcuni punti di interesse sono presenti strutture dedicate alla fruizione, quali ad esempio passerelle, piattaforme di osservazione, panchine e tavoli per pic-nic, la cui posa e manutenzione è a carico dell'Ente gestore.

3. Fruizione generale: sui percorsi della REL si seguono le norme del D.lgs. 285 del 30.04.92 (Nuovo Codice della Strada) e le specifiche norme di comportamento riportate sulla segnaletica (art. 4, comma 4, del R.R. 3/2017). Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 5/2017 *chiunque intraprenda un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante*. I percorsi a fruizione specifica (ciclovie, ippovie, percorsi per persone diversamente abili) sono segnalati da opportuna cartellonistica (art. 5, comma 2, R.R. 3/2017).

4. Fruizione multipla: la fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, mountain bike (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike), a dorso di animali da sella o da soma è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (art. 6, commi 1 e 4, R.R. 3/2017). Nel caso di tratti di percorsi che rendano difficoltosa la fruizione multipla, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 5 e 6 del R.R. 3/2017, è in capo all'ente territorialmente competente decidere di:

- a. mantenere la fruizione multipla, imponendo il transito a mano nei tratti difficoltosi, apponendo opportuna segnaletica;
- b. interdire il transito a biciclette, MTB, E-bike o animali da sella o da soma;
- c. creare percorsi dedicati ad attività sportive specifiche.

5. Manutenzione: gli enti territorialmente competenti in relazione ai percorsi della REL (art. 2, comma 2, della L.R. 5/2017) sono:

- a. Enti gestori di aree regionali protette, dei siti della Rete Natura 2000, dei PLIS, della porzione lombarda del Parco dello Stelvio e del patrimonio agro-silvo-pastorale di Regione Lombardia;
- b. al di fuori delle aree sopra citate, sono competenti le comunità montane e, dove non presenti, le unioni di comuni;
- c. i Comuni per tutte le aree escluse dai due punti precedenti.

Per ciascuna porzione della REL che ricade all'interno del PLIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 3bis, L.R. 5/2017, l'Ente gestore del PLIS:

- provvede alla manutenzione e il recupero dei percorsi, nel limite delle risorse disponibili;
- coordina gli interventi di manutenzione e recupero;
- provvede a raccogliere informazione e ad aggiornare il catasto;

- provvede ad avviare l'iter previsto dall'art. 3, comma 5bis, della L.R. 5/2017 nel caso di manutenzione di tratti di percorso su proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, per i quali l'assoggettamento a servitù ad uso pubblico non risulti da atto scritto.

Per i percorsi ad uso pubblico esclusi dalla REL, la manutenzione spetta all'Ente competente.

6. Campeggi e bivacchi: all'interno del PLIS è consentito solo l'attestamento occasionale di gruppi scoutistici ed escursionistici ad esclusivo fine educativo e ricreativo. Questi devono richiedere:
 - a. il consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo;
 - b. l'autorizzazione al PLIS tramite apposito modulo scaricabile dal sito (<https://www.ateinsubriaolona.it/modulistica-pineta/richiesta-permesso-riprese-foto-video-duplicate-1/>); il PLIS si occuperà di informare e acquisire l'eventuale autorizzazione da parte del Comune competente.
7. Svolgimento di manifestazioni: per lo svolgimento di una manifestazione all'interno del territorio del PLIS, solo se interessa aree boscate e/o sentieri del PLIS, è necessario seguire la procedura indicata nel punto 2 dell'Allegato B e richiedere le opportune autorizzazioni, la cui domanda deve essere inoltrata all'Ufficio Operativo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento. Per tutte le altre tipologie di manifestazioni si rimanda agli uffici comunali di competenza.

È vietato:

- bivaccare al di fuori delle aree di sosta attrezzate, se non autorizzati (vedi punto 6);
- creare percorsi attrezzati e non, che comportino la modifica e la trasformazione del suolo in ambito boscato e sui percorsi esistenti.

In All. B, punto 2, sono presenti ulteriori indicazioni relative ad eventi e manifestazioni.

ART. 4 PRELIEVO E GESTIONE DELLE RISORSE

4.1 PRELIEVO

Le attività di prelievo delle risorse ambientali del PLIS sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale, in particolare:

1. attività agricola, selvicolturale, funghi e pesca: L.R. 31/2008 (Guida alla lettura in All. C, punto 1);
2. piccola fauna, flora e vegetazione spontanea: L.R. 10/2008. In particolare:
 - a. art. 3: indicazioni e divieti per la conservazione degli invertebrati;
 - b. art. 4: indicazioni e divieti per la conservazione di anfibi e rettili.

4.2 GESTIONE E TUTELA FAUNISTICA

La gestione faunistica è disciplinata dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale, in particolare dalla Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i. per l'attività venatoria.

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore:

- In riferimento all'art. 21, comma o, L.N. 157/92 e s.m.i. è **vietato** *prendere o detenere nidi, uova e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli*. Sono fatti salvi:
 - l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite;
 - eventuali interventi di carattere igienico sanitario e interventi di controllo della fauna selvatica;
 - attività e catture a scopo scientifico autorizzate da Regione Lombardia su parere ISPRA (approfondimento sulle autorizzazioni in All. C, punto 2.1).

In All. C, punti 2.2 e 2.3, sono presenti indicazioni relative alle buone pratiche per interventi a favore della fauna.

4.3 SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS)

Sono aliene invasive (*Invasive Alien Species*) specie di animali e piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte sul territorio nazionale in modo accidentale o volontario e che sono riuscite a costituire e mantenere popolazioni vitali, insediate talmente bene da rappresentare una minaccia.

Il Regolamento UE 1143/2014 è applicato attraverso il D.lgs. 230 del 15.12.2017 che introduce le prescrizioni per evitare che le specie siano introdotte accidentalmente o volontariamente, o che si diffondano ulteriormente.

È **vietato** introdurre in natura specie alloctone in riferimento alla Strategia regionale per il controllo e la gestione delle specie aliene e invasive approvata con DGR 7387 del 21.11.22.

In All. C, punto 3, sono presenti approfondimenti relativi alle specie aliene invasive e alla Strategia regionale.

4.4 GESTIONE FORESTALE

Il bosco viene definito come tale in base alla L.R. 31/2008, art. 42 e come tale è sottoposto a tutela ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. (D.lgs. 42/2004, art. 142, comma g); in particolare i Piani di Indirizzo Forestale individuano e delimitano le aree qualificate bosco oltre ad essere uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato e di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale.

Sono considerate attività selvicolturali tutti gli interventi relativi alla gestione forestale (art. 50, L.R. 31/2008) e devono essere conformi alle norme forestali regionali approvate con Regolamento Regionale 20.07.2007, n. 5; tale Regolamento disciplina caratteristiche e criteri per il taglio, il divieto di impiego di specie esotiche e i contenuti e la disciplina della denuncia di attività, infatti l'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio (denuncia di taglio).

Indicazione generali per le aree periurbane:

1. il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o fasce alberate, ripe alberate ai margini di coltivi, prati, fiumi, torrenti e simili, deve essere disposto o preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco o dalla Provincia competenti per territorio, mentre sono liberamente consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature di siepi ecc.);
2. l'abbattimento degli alberi può essere considerato nei seguenti casi:
 - a. quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;

- b. quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
 - c. quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
 - d. quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
3. nei casi di presenza di alberi monumentali, la potatura è disciplinata, nei limiti della loro compatibilità, dal Decreto del 23/10/2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" e dalle "Linee guida per gli interventi di cura e di salvaguardia degli alberi monumentali" - 15 marzo 2020 - pubblicate dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), nonché dalle disposizioni che dovessero sopravvenire. Per interventi su alberi monumentali sarà richiesta una perizia professionale contenente un'analisi fitopatologica ed una valutazione di stabilità meccanica e del correlato rischio connesso all'ubicazione dell'albero sottoscritta da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito agrario o Agrotecnico. Inoltre è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e/o l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.L. 42/2004;
4. le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono competenti, in base all'art. 61 della L.R. 31/2008, ad effettuare la vigilanza e l'accertamento delle violazioni relative ai danni alle superfici forestali (vedi art. 10 Disciplina della vigilanza).

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, R.R. 5/2007, si esplicita che *nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, il pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.*

La gestione e manutenzione di piante in giardini e/o parchi privati di abitazioni e insediamenti produttivi sul territorio del PLIS devono seguire le indicazioni date dal Regolamento del Verde del Comune di competenza.

In All. C, punto 4, sono presenti ulteriori indicazioni relative al taglio (4.1) e alle buone pratiche per la tutela della biodiversità (4.2).

4.5 MONUMENTO NATURALE "SISTEMA NATURALISTICO DELLE CAVE DI MOLERA DI MALNATE E CAGNO"

La finalità del Monumento Naturale è quella di conservare e valorizzare un'area con caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche peculiari e promuovere la fruizione a scopo didattico, scientifico e culturale del Monumento Naturale.

La gestione del Monumento Naturale è affidata all'Ente gestore del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale della "Valle del Lanza" che provvede alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione di tabelle segnaletiche, la valorizzazione ed il ripristino del Monumento Naturale.

All'interno del Monumento Naturale vigono le medesime norme, valide per il territorio del PLIS. In aggiunta è vietato:

- realizzare edifici, costruire recinzioni fisse, costruire strade, sentieri, viabilità secondaria ed infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto nei programmi di gestione;
- esercitare attività che comportino modifiche parziali o sostanziali della morfologia delle cave o alla morfologia del terreno dell'area circostante;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il campeggio, il bivacco in assenza di autorizzazione dall'Ente gestore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo e di carattere scientifico (ricerca), che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del Monumento Naturale;
- effettuare il taglio o l'asportazione della vegetazione arbustiva, senza avere dato preventiva comunicazione e ottenuto nulla osta dall'Ente gestore;

- transitare all'interno dell'area del Monumento Naturale con tutti i veicoli a motore, fatto salvo quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, alle forze di Polizia, nonché dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la conduzione dei fondi e delle attività selvicolturali autorizzate;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in maniera controllata e costituire ammassi, depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi.

ART. 5 RETI ECOLOGICHE

Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. L'obiettivo di una rete ecologica è quello di offrire alle popolazioni che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. Gli elementi funzionali delle reti ecologiche vengono riconosciute nell'art. 24 del Piano Paesaggistico Regionale che *riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi.*

La Rete Ecologica Regionale (DGR 8/10962 del 30.12.09) aiuta il Piano Territoriale Regionale a svolgere una funzione di indirizzo per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali. I PTCP recepiscono le indicazioni fornite a livello regionale dalla RER e forniscono indicazioni per la pianificazione comunale, che trova le sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio (PGT) previsto dalla L.R. 12/2005.

Lo strumento strategico e strutturale del PGT con cui vengono determinati gli obiettivi complessivi di sviluppo è il Documento di Piano (art.8, L.R. 12/2005). Le indicazioni a livello comunale influenzano a loro volta la pianificazione e gestione delle aree protette. Nella logica di progettazione di reti ecologiche è importante l'integrazione tra gli strumenti di pianificazione d'area vasta (PTCP e Piani dei Parchi) e gli strumenti urbanistici di scala comunale (Piano di Governo del Territorio). Sono elementi costitutivi delle reti ecologiche:

- sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000;
- fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari;
- elementi di permeabilità quali agroecosistemi e aree verdi periurbane.

5.1 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO MINORE

A livello regionale il Reticolo Idrico è disciplinato dalla seguente normativa:

- L.R. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 112/1998";
- DGR n.7/7868 del 25.01.2002 "Determinazione del reticolo idrico principale";
- L.R. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- DGR 5714 del 15.12.21 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti ai reticoli minori e principale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente.

La gestione delle fasce ripariali in caso di reticolo principale è di competenza di AIPO e per qualsiasi intervento bisogna fare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Invece, in caso di reticolo secondario, la gestione è di competenza dei comuni e le norme di riferimento sono disciplinate all'interno del PGT.

Le manutenzioni del Reticolo Idrico Principale (RIP) sono di competenza:

- per l'alveo: AIPo;
- per le sponde: la responsabilità dipende dal fiume e dal territorio in cui ricade (ad esempio per il fiume Olona è presente una convenzione tra alcuni Comuni ed il Consorzio Fiume Olona, CFO, che effettua gli interventi di manutenzione con i fondi comunali messi a disposizione dai Comuni in convenzione).

Per quanto riguarda le manutenzioni del Reticolo Idrico Minore (RIM) sono di competenza del Comune, a cui spettano i lavori sia in alveo che nelle sponde. I Comuni hanno la responsabilità di identificare i reticoli di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali. I Comuni possono avvalersi dei Consorzi di bonifica sia per l'identificazione del RIM sia per una corretta gestione del reticolo attraverso convenzionamenti specifici.

L'art. 115 del D.lgs. 152/2006 riporta l'importanza di mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, definendo il limite di 10 metri dalla sponda del fiume per gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto si raccomanda:

1. l'individuazione di tale aree da un tecnico, in seguito a studi di approfondimenti, considerando le aree storicamente soggette ad esondazioni e le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
2. la conservazione delle aree nel loro stato naturale;
3. il mantenimento dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;
4. di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

È vietato:

- modificare il corso, il regime e la composizione chimica delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive e canali, prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore o modificare l'assetto idrografico ed idrogeologico in assenza di apposita autorizzazione delle autorità competenti come definito dalla L.R. 31/2008;
- il deposito temporaneo di rifiuti (come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb e dall' art. 185-bis del D. Lgs. 152/06);
- il deposito di sostanze pericolose e materiali a cielo aperto.

In All. C, punto 5.1, sono presenti indicazioni relative alla gestione delle fasce riparie.

5.2 AREE UMIDE

Si intendono come aree umide le zone con presenza di acqua in grado di fornire un habitat stabile e duraturo, escludendo quindi le aree con caratteristiche effimere.

È vietato, salvo interventi in deroga al comune:

- distruggere o alterare zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fasce ripariali;
- bonificare, riempire e alterare le zone stesse;
- attuare interventi che modifichino la composizione delle acque.

Data l'importanza ecologica delle aree umide, anche di piccole dimensioni, è importante prevedere interventi per la loro conservazione e manutenzione in accordo tra l'Ente gestore, i Comuni e i proprietari privati. Deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali solo dove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico.

In caso di interventi relativi alle aree umide (manutenzione o nuova costituzione) le competenze e le autorizzazioni necessarie variano:

1. in caso di area umida collegata o ricadente all'interno del reticolo idrico sono necessarie le seguenti autorizzazioni:
 - a. autorizzazione idraulica: richiesta direttamente a chi gestisce il reticolo idrico
 - i. al Comune se si tratta di Reticolo Idrico Minore;
 - ii. alla Regione se sul reticolo principale (UTR - AFCP (Ufficio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Regione Lombardia), Ufficio Polizia Idraulica di Como, Varese e Milano);
 - b. se sono previste opere di scavo: autorizzazione paesaggistica e relazione geologica-idrogeologica di compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico ed idrogeologico locale;
 - c. se l'intervento insiste su un'area boscata: autorizzazione forestale da richiedere a UTR Insubria.
2. In caso di area umida non ricadente entro il reticolo idrografico è necessaria:
 - a. se l'intervento insiste su un'area boscata: autorizzazione forestale da richiedere a UTR Insubria.

In All. C, punto 5.2, sono presenti approfondimenti sulla gestione delle aree umide.

ART. 6 AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO

Il Piano delle Regole del PGT dei Comuni appartenenti al Parco contiene divieti e indicazioni operative.

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore, **è vietato**:

- bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 10/2008;
- effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali e sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 5/2004.

6.1 ORTI E FONDI AGRICOLI

1. L'installazione di orti e i relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita secondo le norme previste dallo strumento urbanistico (PGT) di ciascun Comune. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro.
2. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.
3. Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
4. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, preferibilmente con riferimento all'impiego delle specie arboree e arbustive individuate nel punto 7 dell'All. C.
5. In tutto il territorio del Parco, le recinzioni dei fondi agricoli, degli orti e degli allevamenti di animali adiacenti all'edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, sono regolati dalle modalità e procedure stabilite dalle norme e dai regolamenti comunali competenti il territorio. Di seguito alcune indicazioni relative alla struttura delle recinzioni:

- a. la realizzazione delle recinzioni in ambito destinato all'agricoltura è normata dal PGT e dal Regolamento Edilizio di ciascun comune, limitatamente alle aree edificate (fabbricati residenziali o produttivi agricoli isolati);
- b. per consentire l'utilizzo agrosilvopastorale ed in generale la fruibilità del Parco nessun fondo deve essere privato della possibilità di accesso, pertanto gli accessi e i percorsi in territorio rurale esistenti vanno mantenuti e, in caso di modifiche di questi ultimi, devono essere individuati nuovi accessi e percorsi sostitutivi;
- c. qualora come recinzione, o a integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, si indicano le specie idonee nel punto 7 dell'All. C.

In All. C, punto 6, sono presenti approfondimenti su:

- 1: rapporto con la fauna selvatica;**
- 2: prodotti fitosanitari;**
- 3: lotta alle zanzare.**

6.2 PASCOLO VAGANTE E GREGGI

I limiti al pascolo in bosco sono stabiliti dall'art. 57 del R.R. 5/2007 e s.m.i. Per il pascolo vagante delle greggi, *il comune di residenza dei pastori rilascia l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo; per gli spostamenti fuori del comune di residenza deve presentare domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso* (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 art. 43, Regolamento di polizia veterinaria).

6.3 APICOLTURA

Il settore apistico è disciplinato dalla L.N. 313/2004 aggiornata dalla L.N. 126/2020. In accordo all'art. 7 *gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.*

Per quanto concerne la distanza minima tra gli apiari, in base all'art. 12 della L.R. 5/2004, comma 3, *gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno duecento metri gli uni dagli altri; devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate* (art. 8, L.N. 313/2004).

6.4 SIEPI, FILARI E MACCHIE BOScate

Siepi arbustive, filari arborei, alberi o arbusti isolati e le macchie boscate costituiscono elementi importanti del paesaggio, pertanto è necessario conservarli o rinforzarli. Di seguito le indicazioni relative:

1. interventi di manutenzione: andrebbero realizzati durante il riposo vegetativo delle piante, tra il 15 ottobre e il 31 marzo e dovrebbero essere finalizzati a diversificare la vegetazione sia dal punto di vista floristico che strutturale, permettendo lo sviluppo di tutti gli strati (erbaceo, arbustivo e arboreo);
2. interventi per la difesa fitosanitaria e per la messa in sicurezza (es. taglio di esemplari morti o deperenti) possono invece essere realizzati durante tutto l'anno;
3. interventi di manutenzione: sono da evitare le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità di alberi e arbusti. In caso di danneggiamenti della chioma o del fusto tali da comprometterne la crescita, o la qualità, nel caso la pianta sia vigorosa, è opportuno effettuare la riceppatura con il taglio al colletto, selezionando poi il ricaccio migliore, piuttosto che procedere con una difficile potatura di recupero.
4. nei tagli di individui appartenenti a specie non pollonifere o in caso di mancata rinnovazione gli alberi o gli arbusti tagliati dovrebbero essere sostituiti.

5. alberi o arbusti isolati: la sostituzione dovrebbe essere prevista anche per causa di deperimento o morte naturale;
6. rimozione di specie esotiche: la sostituzione dovrebbe prevedere l'impianto di essenze autoctone arboree o arbustive a frutti eduli, meglio se a persistenza autunno-invernale, per attrarre la fauna selvatica (approfondimenti al punto 3 dell'All. C).

L'impianto e la gestione della manutenzione delle siepi devono essere volte a garantire il passaggio di persone e mezzi, qualora si affaccino su strade, mulattiere e sentieri.

In All. C, punto 7, sono presenti ulteriori indicazioni relative alle specie vegetali idonee per la creazione di siepi, zone boschive e/o per il recupero ambientale e un approfondimento sulle siepi, filari e macchie boscate.

ART. 7 RIFIUTI

La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è disciplinata dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" al fine (art. 178) *di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente*. Secondo il comma 2, *i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
- *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
- *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.*

Nel territorio del PLIS è **vietato**:

- l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1, art. 192, D.lgs. 152/06);
- l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2, art. 192, D.lgs. 152/06);
- il deposito temporaneo di rifiuti (come definito dall'art. 183, comma 1, lettera bb), con esclusione del letame maturo e degli scarti delle potature originarie dal bosco. Le condizioni per cui è concesso il deposito temporaneo prima della raccolta sono definite dall' art. 185-bis del D. Lgs. 152/06.

Inoltre, sempre secondo l'art. 192, comma 3, chiunque violi i divieti di cui sopra è *tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

Si raccomanda al proprietario del terreno, che dovesse rilevare la presenza di rifiuti e altre sostanze inquinanti, di esporre denuncia del fatto presso le autorità locali (Polizia municipale) per dimostrare la non colpevolezza nell'abbandono dei rifiuti.

ART. 8 CONVENZIONI E ACQUISIZIONE DELLE AREE

L'Ente gestore promuove la collaborazione tra Comuni e privati proprietari al fine della conservazione dell'ambiente, della flora, della fauna e dei beni culturali.

- 1) Qualora elementi di rilevanza ecologica, naturalistica o paesaggistica dovessero essere presenti su aree di proprietà privata è possibile tramite convenzione tra l'Ente Gestore e il proprietario progettare e programmare interventi naturalistici con lo scopo di preservare o migliorare l'area stessa.
- 2) È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte del Comune di competenza delle aree demaniali e delle aree per le quali gli strumenti di pianificazione prevedono un uso pubblico oppure in caso di rilevata emergenza naturalistica, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità).

ART.9 DISCIPLINA DELLA VIGILANZA

1. Nel Parco la vigilanza è esercitata dalle GEV - Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica istituito dal PLIS Valle del Lanza, per i settori di competenza, ai sensi della L.R. 9/05 così come modificata e integrata dalla L.R. 14/08 e s.m.i. e secondo quanto disciplinato dal DPGR n. 3832 del 21.04.09 "Individuazione degli ambiti di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie" nel quale sono individuati gli ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle Guardie Ecologiche Volontarie tra cui:
 - a. aree regionali protette (L.R. 86/1983);
 - b. tutela della fauna minore e della flora spontanea (L.R. 10/2008);
 - c. ricerca e raccolta minerali da collezione (L.R. 2/1989);
 - d. coltivazione sostanze minerali da collezione (L.R. 14/1998);
 - e. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati (L.R. 31/2008);
 - f. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati (L.R. 31/2008);
 - g. disciplina del settore apistico (L.R. 5/2004);
 - h. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale (L.R. 31/2008);
 - i. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie (Regolamento n. 3/2006);
 - j. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904 e 2669/1937;
 - k. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio (D. lgs. 152/2006);
 - l. funzioni di guardiapescia ai sensi della L.R. 31/2008 e s.m.i.
2. la vigilanza è esercitata altresì dal singolo Comune appartenente al Parco, sul territorio di sua competenza, attraverso i propri uffici di vigilanza e la Polizia Locale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza;
3. il presente Regolamento si intende provvedimento di attuazione ai sensi dell'art. 26, L.R. 86/83 e s.m.i., con riferimento ai seguenti specifici divieti:
 - a. abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;
 - b. accesso e transito con mezzi motorizzati sui sentieri di cui art 27, comma 1, della L.R. 86/83 e s.m.i. come definito da apposita cartografia approvata dal Comitato di Coordinamento e opportunamente evidenziato con apposita segnaletica;
 - c. danno ambientale in aree regionali protette di cui agli artt. 27-30, L.R. 86/83 e s.m.i.

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 31, L.R. 86/83 e s.m.i., la competenza per l'irrogazione delle sanzioni spetta all'Ente gestore, nelle misure previste dagli art.28, 29 e 30 della medesima Legge Regionale.

Per le violazioni commesse nell'area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali.

Le somme derivanti dalle sanzioni saranno destinate ad investimenti ed interventi per la manutenzione e la valorizzazione del territorio dei comuni aderenti al PLIS.

L'elenco per materia di cui sopra non esclude l'applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse.

Allegati

All. A Indirizzi di gestione

All. B Indicazioni di Fruizione

All. C Indicazioni e Buone Pratiche per la tutela e conservazione della biodiversità